



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI NOVARA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SFORZA	GIORGIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MONDELLO	FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BOLOGNESI	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 69/12 depositato il 13/02/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500927/2011 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7U010500929/2011 IRPEF-ALTRO 2006 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REQ.GENERALE

N° 69/12

UDIENZA DEL

07/06/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

300/01/14

PRONUNCIATA IL:

05.07.2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03.10.2014

Il Segretario

Alessandro Moro

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE

"Chiede che codesta On.le Commissione voglia

IN VIA PRINCIPALE

annullare gli atti impugnati;

IN VIA SUBORDINATA

Rideterminare i maggiori imponibili, le maggiori imposte e le conseguenti sanzioni alla luce delle considerazioni suesposte e **annullare** le sanzioni sulle maggiori imposte derivanti dai redditi accertati ex art. 12 D.L. 78/2009 per obiettive condizioni di incertezza della norma, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 546/93 e art. 6 D.Lgs. 472/97;

e **condannare** controparte al rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva"

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE

"L'Ufficio chiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale:

- 1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
- 2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio"

FATTO E SVOLGIMENTO DEL CONTENZIOSO

Nell'anno 2010, la Guardia di Finanza di Novara- Nucleo di Polizia Tributaria di Novara eseguiva nei confronti del sig. _____ una verifica ai fini delle imposte sui redditi ai sensi e per gli effetti degli artt. 32-33 D.P.R. 600/73, con particolare riferimento ai capitali ed alle attività finanziarie detenute all'estero, così come indicate nell'elenco comunemente noto come "*lista Falciani*".

In particolare, i Militi chiedevano conto al contribuente delle disponibilità e movimentazioni presso la HSBC Private BANK di Ginevra, a lui riconducibili secondo la documentazione trasmessa dall'Amministrazione tributaria francese nell'ambito della collaborazione informativa internazionale ai sensi della Direttiva n. 77/799/CEE.

All'esito di tale verifica, la G.d.F. emanava processo verbale di constatazione in data 20.12.10 con il quale proponeva per il recupero a tassazione presuntiva delle attività finanziarie detenute ed i relativi incrementi (interessi) non dichiarati negli appositi modelli RW per il periodo 2005-2009.



Sulla base di tale processo verbale, l'**AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE PROVINCIALE DI NOVARA** in data 16.7.11 notificava gli avvisi di accertamento n. 7TU010500927 per l'anno 2005 e n. 7T010500929 per l'anno 2006, con i quali determinava maggiori redditi pari, rispettivamente, ad € 1.099.664 ed € 1.717.491 presuntivamente sottratti a tassazione ex art. 12 d.l. 78/09.

Per l'anno 2006, inoltre, l'Ufficio accertava un reddito lordo da lavoro dipendente (emolumenti corrisposti dalla Alkemia S.p.a) rilevati dal modello 770 presentato dal sostituto d'imposta e non dichiarati pari ad € 30.625, e reddito da capitale ex art. 6 d.l. 167/90 (presunzione di fruttuosità sulle attività finanziarie detenute in Svizzera al 31.12) pari ad € 43.278.

Con unico ricorso tempestivamente proposto, il sig. _____ impugnava tali avvisi eccependo, in diritto, nullità degli atti notificati perché fondati su dati ed informazioni non utilizzabili in quanto di provenienza illegittima / illecita, essendo stati originariamente sottratti da un dipendente della Banca svizzera, comunque non acquisiti in base alle regole dettate dall'art. 32 d.p.r. 600/73, infine inattendibili in quanto materialmente scritti su carta anonima, non intestata alla banca.

Eccepeva, inoltre, nullità degli avvisi di accertamenti in quanto si riferivano ad atti e documenti asseritamente acquisiti in ambito di collaborazione internazionale, ma ignoti al contribuente e non allegati, nonché nullità dell'avviso per il 2005 e parziale di quello per il 2006 per errata applicazione retroattiva dell'art. 12 d.l. 78/09.

Nel merito, affermava di essere stato incaricato di aprire il conto quale mandatario di società, di rivestire la funzione di semplice delegato (*attorney*) in relazione al "profilo" Perfect Look e di non essere effettivamente beneficiario del profilo Chaska, come in apparenza risultante dalla fiche acquisita dall'Amministrazione.

Eccepeva, inoltre, illogicità dei conteggi effettuati dai finanziari e recepiti dall'Amministrazione, facendo rilevare che non erano stati considerati i decrementi e le riallocazioni di titoli all'interno della stessa gestione patrimoniale, con la semplice sommatoria dei saldi mensili.



Chiedeva, in subordine, disapplicazione delle sanzioni accessorie alle imposte per obiettive condizioni d'incertezza sull'applicazione

Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, in subordine per la disapplicazione delle sanzioni.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate per resistere alle domande del ricorrente e chiederne il rigetto.

Quanto all'utilizzabilità della cd. *Lista Falciani*, affermava che la legislazione anti abuso prevalesse su tutte le norme pattizie stipulate dall'Italia con Paese a fiscalità privilegiata quale la Svizzera: tanto più nel caso in cui il recupero a tassazione fosse basato sulla presunzione di cui all'art. 12 d.l. 78/09 espressamente operante in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, quindi anche alle leggi di ratifica delle convenzioni internazionali.

In tal senso, l'Amministrazione finanziaria doveva ritenersi abilitata a far uso di tutti i dati legittimamente ricevuti, tenendo conto del fatto che, nel caso in esame, le informazioni erano provenute dalla Francia in ambito di collaborazione internazionale prevista dalla direttiva comunitaria n.77/799 nel rispetto della convenzione bilaterale sulle doppie imposizioni ed erano poi state trattate dalla Guardia di Finanza quale soggetto istituzionalmente preposto ad attività ispettiva.

Data per ammessa la legittimità dell'acquisizione dei dati, la diversa questione dell'utilizzabilità della documentazione nel successivo processo tributario doveva, secondo l'Ufficio essere risolta comunque a favore dell'Erario, non sussistendo nello specifico alcuna ragione ostativa analoga a quelle previste in ambito penale.

Quanto alle altre eccezioni in diritto, riaffermava l'attendibilità dei dati utilizzati, sicuramente riconducibili al contribuente che non li aveva neppure contestati in sede di contraddittorio preliminare, la loro conoscenza in quanto richiamati e sviluppati nel p.v.c. notificato all'interessato, la retroattività della norma dettata dall'art. 12 d.l. 78/09 perché di natura procedimentale.

Quanto al merito, ribadiva la soggettività passiva del ricorrente quale soggetto detentore delle attività all'estero, a prescindere dalla titolarità/proprietà e comunque la responsabilità del in ordine ad entrambi le posizioni (profili) analizzati in difetto di prova idonea circa lo



svolgimento dell'asserito incarico di semplice mandatario delle due società di riferimento delle posizioni stesse.

Circa i conteggi, precisava che la rigorosa ricostruzione dei finanziari non poteva essere corretta in mancanza di evidenze documentali e riscontri precisi, in ogni caso non si era tenuto conto di decrementi intervenuti nel tempo trattandosi di somme già trasferite in precedenza all'estero e computate nel capitale iniziale.

Quanto alla richiesta disapplicazione delle sanzioni, rilevava l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 8/l d.lgs. 546/92 non potendosi parlare nella fattispecie di oggettiva incertezza interpretativa.

Con ordinanza 6.4.12, la Commissione respingeva la domanda di sospensione cautelare dell'avviso impugnato, quindi in corso di giudizio era ammessa consulenza tecnica d'ufficio per la verifica delle valutazioni dell'Ufficio circa le movimentazioni bancarie in riferimento agli importi utilizzati come investimenti ovvero come disinvestimenti.

All'udienza del 14.12.12 era conferito incarico alla c.t. nominata rag. Cinzia Marnati, quindi all'esito delle operazioni peritali nel contraddittorio fra le parti ed i rispettivi difensori era depositata n data 8.5.13 la richiesta relazione.

La causa era, infine, discussa e decisa alla pubblica udienza del 7.6.13.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione dell'utilizzabilità della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza dalle omologhe autorità francesi e proveniente dalla HSBC filiale di Ginevra (nota come "Lista Falciani", dal cognome del dipendente della banca che acquisì i dati della clientela poi sequestrata dalla Polizia Giudiziaria Francese) è stata più volte affrontata e variamente decisa dai Giudici chiamati ad occuparsi dei procedimenti- tributari o penali che ne sono scaturiti.

Questa Commissione non ignora le modalità con le quali la lista si è formata (per illecita sottrazione da parte del Falciani, provento di furto e per questo dichiarata inutilizzabile dal fisco francese dalla Corte di Cassazione parigina nel 2012 – fatto comunemente noto, cfr. in atti la sintesi giornalistica prodotta dal ricorrente come doc. 4) e conosce il simile orientamento, affermatosi in



parte della giurisprudenza nazionale, sul quale si basa l'eccezione preliminare posta dalla difesa

Ritiene, peraltro, di dover condividere la diversa ricostruzione secondo la quale le informazioni contenute nelle cd. *fiche* (schede nominative recanti i dati anagrafici ed i recapiti del singolo cliente, i soggetti a lui riferibili e le movimentazioni in corso d'anno del conto - v. per il caso in esame doc. 2 prodotto con ricorso n. 479/12) costituiscono dati utilizzabili in quanto ottenuti nell'ambito della collaborazione fra Stati membri dell'Unione Europea disciplinata da specifiche normative.

In tal senso, è particolarmente significativa la sentenza n. 15/01/13 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Verbania ha ricostruito la fattispecie, analizzando con ampiezza di argomentazioni i vari profili della questione.

In particolare, i Giudici verbanesi hanno evidenziato come la fonte normativa citata negli atti istruttori della Guardia di Finanza e negli avvisi di accertamento e di contestazione dell'Ufficio, vale a dire la direttiva n°77/799/CEE del Consiglio del 19.12.1977 circa lo scambio su richiesta, spontaneo ovvero automatico di "ogni" (e quindi nessuna esclusa, a prescindere dalla fonte dalla quale provenga) informazione atta a permettere una corretta determinazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, sia stata in seguito aggiornata per adeguamento alla nuova realtà *globalizzata*, e la materia ridisegnata dalla direttiva 2011/16/UE, sottoscritta a Bruxelles il 15 febbraio 2011.

In particolare, tale normativa, all'art. 16, prevede che le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma siano coperte dal segreto d'ufficio e godano della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve e possano essere usate in occasione di procedimenti giudiziari e amministrativi che implicano l'eventuale irrogazione di sanzioni, avviati per violazioni della normativa fiscale, fatte salve le norme generali e le disposizioni che disciplinano i diritti dei convenuti e dei testimoni in siffatti procedimenti.

La direttiva non prevede limitazioni all'utilizzabilità in uno Stato dei dati acquisiti da un altro Stato membro: sicché, in ambito di diritto comunitario,

non esiste un divieto di utilizzo, da parte dello Stato cui appartiene il cittadino verificato, di elementi trasmessi da altro Stato membro che li abbia acquisiti, secondo il diritto interno, in modo illecito.

Ne consegue che le modalità di acquisizione siano indifferenti e non spieghino alcun effetto derivato sulla facoltà di trasmissione dei dati ad altro Stato membro, né gli Stati membri, ai sensi dell'art. 18, potranno ricusare di fornire informazioni soltanto perché esse siano detenute da una banca o da altri tipi di istituzioni finanziarie.

Inoltre, l'articolo 17 della direttiva in esame detta una serie di limiti fra i quali non è dato riscontrare quello della, per ipotesi, illecita acquisizione dei dati.

Circa l'applicabilità del testo di legge a casi pregressi, vale il principio di effettività, in forza del quale gli Stati membri devono adoperarsi efficacemente affinché il diritto dell'Unione abbia una concreta attuazione.

Si può, in sostanza, affermare che nel bilanciamento tra gli interessi e parametri comunitari, aventi un rango assimilabile a quello di beni primari costituzionalmente tutelati, e il "diritto" dei singoli alla riservatezza di notizie non tutelate di per sé in quanto riflettenti dati sensibili o personalissimi, ma perché attestanti la semplice detenzione ad opera di terzi di denaro o di altre risorse finanziarie, oltretutto sottratte ad una legittima imposizione, debbano essere privilegiati i primi.

Quanto al diritto nazionale, nella sentenza citata la Commissione verbanese ha ricordato che la Suprema Corte si è espressa nel senso dell'utilizzabilità di documenti acquisiti all'estero dalla Guardia di Finanza senza necessità di rogatoria internazionale, in quanto atti amministrativi.

Inoltre, nella più recente giurisprudenza della sezione tributaria si rinvencono decisioni di altro orientamento rispetto a quello più garantista precedente, tra le quali la sentenza 12 novembre 2010, n. 22984 circa l'utilizzabilità nel processo tributario di dati acquisiti senza rispettare le garanzie difensive prescritte per il procedimento penale (*"non costituisce ragione di inutilizzabilità degli stessi nel procedimento di accertamento fiscale, tenuto conto del principio di autonomia del procedimento penale rispetto le procedure dell'accertamento tributario, già sancito, in linea di principio, nel*



D.L. n. 429 del 1982, art.12 e confermato dal D.lgs. 10 marzo 2000, n.74, art. 20 in armonia con le disposizioni generali dettate dagli artt. 2 e 654 c.p.p.)

In sostanza, si afferma principio secondo il quale al giudice tributario non può essere preclusa l'autonoma libera valutazione del materiale probatorio acquisito, anche in sede penale, purché vengano rispettate le regole che disciplinano il processo tributario: e ciò, ad avviso di questo Collegio induce a ritenere irrilevante l'eventuale illegittima acquisizione delle informazioni elaborate (peraltro neppure imputabile all'amministrazione finanziaria italiana).

La decisione della Corte d'appello, successivamente confermata dalla Corte di Cassazione di Parigi, di segno contrario rispetto all'orientamento qui sostenuto, è inserita nel contesto di una procedura che sottopone al controllo del giudice ordinario i documenti probatori prodotti dal ministero delle finanze, giacché l'art. L. 16 B del LPF (libro della procedura fiscale) consente ai funzionari dell'amministrazione francese di accedere, anche di sorpresa, nell'abitazione o in altri uffici del contribuente per acquisire le prove di una violazione delle leggi d'imposta previa specifica autorizzazione del Tribunale della Libertà e della Detenzione (JLD).

Si può ammettere che la decisione della Corte francese sia conforme al diritto interno dello Stato di appartenenza: ma occorre considerare che l'orientamento così affermato può risultare in contrasto con il disposto dell'art. 267 del T.F.U.E. nella misura in cui, ponendosi in concreto un problema di interpretazione del trattato o comunque degli atti (comprese le direttive, fra le quali l'ultima sopra menzionata) compiuti dalle istituzioni della Comunità, ed essendo la Corte di Cassazione organo giurisdizionale "avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso di diritto interno", non ritenga, pur essendovi "tenuta" ai sensi del comma 3 del citato art. 267, di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea la suddetta questione pregiudiziale circa l'interpretazione della direttiva che vincola gli stati della cooperazione nel contrasto all'evasione.

In definitiva, la decisione in commento non appare affatto dirimente, ove si tenga conto anche del fatto che la Corte Costituzionale federale tedesca, in relazione all'analogo caso LIECHTENSTEIN, ha ritenuto legittima una

perquisizione domiciliare, nei confronti di un contribuente, fondata unicamente sulla lista rubata da tale Heinrich Kieber nella Banca LGT di Vaduz, rilevando che non era previsto dalle norme di procedura penale tedesche un divieto assoluto di utilizzazione di prove acquisite illecitamente, ma solo in caso di violazioni gravi, intenzionali o arbitrarie, le quali comportassero un'inosservanza pianificata o sistematica delle salvaguardie costituzionali e che gli elementi di prova raccolti da privati - non da parte di un'autorità tedesca - dovevano considerarsi utilizzabili anche se ottenuti mediante la commissione di un reato.

Neppure è condivisibile la sentenza del Tribunale di Pinerolo richiamata dal ricorrente, posto che l'affermata punibilità del Falciani, autore della sottrazione informatica o cartacea della *fiche* bancarie, per il reato di cui all'articolo 615 ter c.p. parte dall'erroneo presupposto dell'applicabilità e configurabilità della legge italiana (ciò che, invece, è condizionato dalla sussistenza, invero non dimostrata, dei requisiti di cui al I comma, mentre la punibilità di un reato commesso all'estero in danno di cittadino italiano è prevista solo nelle tassative ipotesi di cui all'articolo 7 C.P. tra le quale non può annoverarsi quella di cui alla norma applicata).

In sostanza, nella fattispecie il reato sarebbe stato commesso in territorio elvetico o francese da cittadino svizzero o comunque straniero, e l'Autorità Giudiziaria italiana non è legittimata da alcuna norma a procedere nei confronti di tale cittadino per fatti commessi al di fuori del territorio nazionale: conseguentemente, non può neppure parlarsi di confisca o distruzione del corpo di un reato di cui autorità italiana non può conoscere, neppure incidentalmente ai fini della sussunzione di altro reato fiscale (peraltro, una mera riproduzione di documenti, appartenenti alla HSBC PRIVATE BANK, unica persona offesa dal supposto reato informatico).

In definitiva, questa Commissione ritiene i dati contenuti nella *fiche* (la cui riconducibilità effettiva all'odierno ricorrente non è contestata, ed anzi appare sostanzialmente ammessa) utilizzabili in ambito tributario italiano.

Per diretta conseguenza di quanto sopra, occorre ritenere infondate anche le eccezioni preliminari svolte dal ricorrente ai punti 2, 3, 4, 5 del ricorso introduttivo.



In particolare: -

- l'art. 32 del D.P.R. 600/73 non si applica alla fattispecie dal momento che gli accertamenti non sono fondati su indagini finanziarie quali quelle previste da tale norma, mentre l'attendibilità dei dati stessi e la loro riconducibilità al sig.

sono state confermate indirettamente dall'interessato in sede di contraddittorio preliminare (ciò che rende irrilevante anche la mancanza di timbri o segni identificativi della banca di riferimento sui fogli recanti i dati elaborati dall'Agenzia);

- l'allegazione di atti o documenti provenienti dall'estero in ambito di collaborazione internazionale non è imposta a pena di nullità dall'art. 7 Legge n.212/2000, in ogni caso la "fiche" riportante i dati bancari era materialmente allegata al PVC già noto al contribuente che ne aveva ricevuto regolare notifica;

- la natura procedimentale dell'art. 12 D.L. n. 78/2009 in materia di monitoraggio fiscale è pacifica, in ogni caso i termini decadenziali per accertamenti basati sulla presunzione di cui al citato art. 12 sono stati raddoppiati con D.L. n. 194/2009, con conseguente copertura temporale del biennio 2005-2006 in contestazione.

Quanto al merito, occorre preliminarmente precisare che la violazione di obblighi dichiarativi previsti dal D.L. n. 160/90 cui è ricollegata l'operatività della menzionata presunzione ex art. 12 D.L. n. 78/2009 si riferisce alla detenzione di attività all'estero, per tale intendendosi la disponibilità e la possibilità di movimentazione di investimenti *et similia*.

Senonché, l'odierno ricorrente risulta semplice delegato ad operare in relazione al profilo identificato come "Perfect Look", non anche come beneficiario economico o titolare del conto, e *beneficial owner* del profilo "Chaska", non anche amministratore della società, sicché la presunzione di cui al citato art. 12 non sembra poter operare in relazione al primo, trattandosi in sostanza di detenzione per conto terzi.

L'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17052/2010, richiamata dall'Ufficio nella propria memoria di costituzione, si riferisce effettivamente alla mera disponibilità ed alla possibilità di movimentazione dei capitali: ma ciò, ad avviso della Commissione, può avere rilevanza ai fini



dell'obbligo di compilazione del quadro RW, quindi sanzionatori: non anche, e direttamente, in ambito di ricostruzione dei redditi sottratti a tassazione, in quanto riconducibili al titolare del conto effettivo beneficiario delle utilità ritratte dagli investimenti.

Quanto al criterio di determinazione dei redditi sottratti a tassazione in funzione dei singoli incrementi dei saldi mensili dei due conti, le argomentazioni svolte dal ricorrente sono condivisibili.

Vero è, in effetti, che nella propria ricostruzione la Polizia Tributaria prima, e l'Agenzia delle Entrate in secondo luogo, non hanno tenuto conto dei decrementi rappresentativi di disinvestimenti e riallocazione di titoli nell'ambito della medesima gestione patrimoniale.

In particolare, il ricorrente riporta nell'atto introduttivo due esempi riguardanti movimentazioni del marzo e del giugno 2006 da cui risulta, con chiarezza, che a saldi complessivi invariati o addirittura diminuiti, erano stati modificati i singoli asset con spostamenti tra i depositi titoli e la liquidità.

Sotto tale profilo, non si può ritenere che la presunzione di cui all'art. 12 cit. impedisca di tener conto dei decrementi, trattandosi di somme già trasferite all'estero e computate nel capitale iniziale, come affermato dall'Ufficio nella propria difesa scritta, giacché all'evidenza movimentazioni rappresentate da investimenti e disinvestimenti degli stessi capitali detenuti all'estero non può comportare un'effettiva variazione dei saldi rilevanti ai fini della determinazione dei redditi sottratti a tassazione.

Sulla base delle considerazioni qui riferite, questa Commissione ha in effetti disposto una consulenza tecnica tendente alla verifica delle valutazioni operate dall'Ufficio, con la discriminazione tra movimentazioni qualificabili come investimenti e quelli considerati disinvestimenti.

All'esito delle operazioni peritali nel contraddittorio fra le parti ed i rispettivi consulenti, il CTU nominato ha depositato esauriente relazione da cui risulta: in primo luogo, la correttezza, al punto di vista matematico, dei conteggi effettuati dall'Agenzia (vedi pag.18 relazione)

in secondo luogo, la corrispondenza temporale tra alcune operazioni di disinvestimento e l'immediato impiego delle stesse somme in altra tipologia di investimento, particolarmente rilevante per il profilo "Chaska"



per conseguenza il convincimento, motivatamente espresso dal CTU, secondo cui al fine di determinare l'entità effettiva delle disponibilità oggetto di mancata dichiarazione si possano prendere in considerazione le sole variazioni intervenute, distintamente per anno nella consistenza dei depositi (vedi pag. 20 relazione)

la difformità negli importi rilevati nel PVC e quelli inseriti negli avvisi di accertamento in esame sono già riscontrate dalla stessa Agenzia e, peraltro sembrano irrilevanti alla luce di quanto *infra* si rileverà.

Ai fini che qui interessano, occorre ancora rilevare che la C.T. ha prospettato tre soluzioni alternative, sostanzialmente demandando a questa Commissione la decisione sul riconoscimento delle variazioni negative intervenute sui profili oggetto di contenzioso.

Tanto premesso, il Collegio ritiene di non poter condividere il criterio adottato dall'Agenzia delle Entrate, che considera i soli incrementi relativi alle singole tipologie di attività finanziarie rispetto al mese precedente onde quantificare altri trasferimenti di capitali corrispondenti a redditi imponibili sottratti a tassazione in Italia, giacché, in tal modo, si duplicano, almeno in parte, gli importi. Valgono, al riguardo, le osservazioni contenute a pag. 19 della CTU. Quanto alle altre due ipotesi alternative elaborate dalla ragioniera Marnati, la prima tiene in considerazione i soli incrementi di disponibilità a livello complessivo, la seconda anche i decrementi rispetto al mese precedente.

Al riguardo, tenuto conto di quanto già rilevato circa il contesto temporale in cui sono avvenuti investimenti e disinvestimenti, ritiene questo Collegio che il terzo criterio sia quello che meglio sembra riflettere l'andamento del profilo finanziario riconducibile al ricorrente, e quindi la redditività sottratta a tassazione.

Sicché, in definitiva, il reddito può essere determinato come risulta al punto 3, pag. 34, delle definitive conclusioni del CTU da intendersi qui riportate, per la parte relativa al profilo "Chaska".

Di conseguenza, l'Agenzia delle Entrate provvederà a rideterminare gli imponibili per i due anni accertati e quindi a nuovamente a liquidare le maggiori imposte e gli oneri accessori che si rendono dovuti.



Contestualmente, la Commissione liquida il compenso dovuto al consulente tecnico d'ufficio rag. Cinzia Marnati in euro 10.000 (diecimila) per onorari, indennità e spese oltre oneri accessori di legge, ponendolo a carico delle parti nella misura del 50%.

Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio, tenendo conto della particolare natura del contendere e della non agevole soluzione delle questioni esaminate.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione Tributaria Provinciale di Novara sez. I, definitivamente pronunciando

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato relativamente alla disponibilità di cui al profilo "PERFECT LOOK".

Demanda all'Ufficio la rideterminazione degli imponibili per i due anni accertati e delle relative imposte in conformità alle conclusioni della C.T.U., punto 3 pag. 34 per la disponibilità rinveniente dal profilo CHASKA.


Sanzioni di conseguenza.

Liquida a favore della C.T.U. rag. Cinzia Marnati un compenso di € 10.000 (diecimila) per onorari, indennità e spese, oltre accessori di legge, ponendolo a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna

Spese di lite compensate.

Novara, 7 giugno 2013 5 LUGLIO 2013


Il Relatore
Fabio Mondello


Il Presidente
Giorgio Sforza

